



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI UILDM VENEZIA ODV

Il giorno 18 novembre 2022 alle ore 18:30 presso la sede UILDM Venezia ODV Via Felice Orsini 11 - Marghera Venezia si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria - ai sensi del decreto Semplificazioni 2022 in sede di conversione del D.L. n. 73/2022 - dei soci dell'associazione UILDM Venezia ODV per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Verifica poteri e elezione ufficio di presidenza
2. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo ai sensi del D.L. 117/17 per trasmissione RUNTS
3. Conclusione e chiusura dei lavori

Inizio registrazione partecipanti - Presentazione di eventuali deleghe

Alle 18.30 presso il Centro UILDM Venezia ODV iniziano le registrazioni dei soci partecipanti e la presentazione di eventuali deleghe.

Il presidente Cecchetti, rifacendosi allo statuto, comunica che prenderà la presidenza dell'assemblea.

L'assemblea su proposta del Presidente, elegge per acclamazione il signor Favretto Luciano come segretario dell'assemblea, che accetta e ringrazia.

Il presidente comunica che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che la prima convocazione del 17 novembre alle ore 06:00 è andata deserta pertanto, visto quanto previsto dall'art 101 del D.L. 117/17 e l'art. 14 dello statuto vigente, l'assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti e in delega e può validamente deliberare con il numero favorevole della maggioranza dei presenti

L'ufficio di presidenza, procede con la verifica poteri e comunica che risultano presenti 17 persone in presenza e 85 deleghe.

Modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo ai sensi del D.L. 117/17 per trasmissione RUNTS

Il presidente dà la parola a Monica Ruzzeno per la presentazione delle modifiche che ne spiega la necessità vista la mail dell'ufficio regionale RUNTS

Il segretario Procede con la lettura integrale dello statuto, evidenziando le modifiche che vengono commentate da Ruzzeno.



Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di procedere all'approvazione delle modifiche statutarie proposte e che diventano parte integrante del presente verbale

Conclusione e Chiusura dei lavori

Il segretario procede con la lettura del verbale che l'assemblea approva all'unanimità.

Alle 19.30 verificato che tutti i punti all'ODG erano stati esaurientemente discussi e non essendovi null'altro da deliberare si conclude l'assemblea, ringraziando tutti i presenti.

Il presidente

Cecchetti Diego

Il segretario

Luciano Favretto



UILDM Venezia ODV

Ente del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE.

E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: "UILDM Venezia ODV", "Associazione UILDM ODV", assume la forma giuridica di associazione apartitica e acconfessionale. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Venezia in Via Orsini 11 - 30175 Marghera Venezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2- STATUTO

L'organizzazione di volontariato "UILDM Venezia ODV" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e Successive Modificazioni e integrazioni, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore e fino alla registrazione nel R.U.N.T.S. anche nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico dell'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

ART. 5 - FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuo di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Luciano Furlan

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- promuovere ogni iniziativa che sostenga psicologicamente e materialmente le persone disabili e le loro famiglie attraverso l'organizzazione di attività ricreative, formative e di sostegno personale;
- divulgare la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
- contribuire alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
- promuovere ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità;
- promuovere, collaborare, sostenere e gestire iniziative, progetti e servizi per la diagnosi, l'assistenza sanitaria, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, l'accoglienza ed ogni altro servizio finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, culturale e sportiva delle persone con disabilità ed in particolare affette da patologie neuromuscolari;
- rappresentare le problematiche delle persone con disabilità presso le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che operano nell'ambito dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e promuovere la cultura della progettazione accessibile per il superamento di barriere architettoniche e culturali e per una piena integrazione sociale delle persone con disabilità e l'affermazione delle loro potenzialità personali;
- curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere la costituzione di soggetti giuridici che hanno per scopo l'erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, sociosanitari e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra.

gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 6 - ADESIONE A UILDM ODV

Associazione aderisce a UILDM ODV di cui condivide in toto i principi costitutivi e le finalità statutarie.

L'Associazione esplicitamente intende, con questo atto, accettare i principi di "unità", di "solidarietà" e di "autonomia" stabiliti dallo statuto di UILDM ODV. In questo senso si impegna a dare attuazione alle deliberazioni, le iniziative e i progetti approvati dagli organi nazionali della medesima.

L'associazione ha comunque la totale autonomia giuridica, amministrativa contabile e patrimoniale.

ART. 7 - AMMISSIONE

Sono associati dell'organizzazione (soci) tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

In caso di domanda respinta o di non risposta entro i 30 giorni la persona che ha richiesto l'ammissione a socio può fare appello all'assemblea dei soci.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto all'art. 8 del presente statuto.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico — finanziario, consultare i verbali.

Gli associati all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La qualifica di socio è intrasmissibile e non rivalutabile.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art. 148 del TUIR).

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Il mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti comporta la perdita della qualifica di socio.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dalla stessa. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla



annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 10 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci
- l'Organo di amministrazione
- il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere
- l'Organo di controllo
- l'Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione ed all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti, se risultano tutti assenti, l'Assemblea procederà all'elezione tra uno dei presenti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno precedente e dell'anno in corso.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio con un numero di associati inferiore a 500 e di cinque deleghe in quelle con un numero di associati non inferiore a 500

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo (bilancio di esercizio);
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare l'Organo di amministrazione;
- eleggere l'Organo di controllo;
- eleggere l'Organo di revisione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di amministrazione.

Lucrezio Fanti

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo dell'Organo di amministrazione, se lo ritiene necessario può fare richiesta all'organo amministrativo di indire una assemblea con domanda motivata e firmata: l'Organo di controllo, l'Organo di revisione o almeno metà degli associati.

L'avviso della convocazione contenente l'ordine del giorno viene affisso nella sede, pubblicato sul sito web istituzionale dell'associazione e inviato per posta (e/o posta elettronica) all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione
- nomina e revoca l'Organo di controllo
- nomina e revoca l'Organo di revisione;
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzzi di gestione alle attività istituzionali.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Ordinaria dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte l'Organo di Amministrazione lo reputi necessario;
 - ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno metà dei Soci.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, dei tre/quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza.

In seconda convocazione si prevede la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dall'Assemblea Straordinaria adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 16 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari, da 3 a 21 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre).

L'Organo di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, nomina inoltre il Segretario e il Tesoriere della associazione.

L'Organo di amministrazione può nominare delle figure tecniche individuate tra gli associati che operano a titolo gratuito in staff con l'organo di amministrazione e a supporto dello stesso.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione potranno essere tenute in video o tele conferenza purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dove deve trovarsi pure il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale. Di ogni adunanza viene redatto verbale da scrivere in apposito libro e da sottoscrivere da parte del Presidente e del segretario

Alle sedute dell'Organo di amministrazione possono partecipare : l' Organo di controllo, l' Organo di revisione, i tecnici nonché tutte le persone invitate, tutti con diritto di parola ma senza diritto di voto.

ART. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Organo di amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Firma gli atti e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi della associazione.

Le eventuali figure tecniche coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue attività.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 - IL SEGRETARIO, IL TESORIERE.

Compete al Segretario:

- la tenuta dei libri sociali;
- la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

Compete al Tesoriere: coadiuvare il Presidente nelle attività di:

- gestione contabile della Associazione;
- gestione delle entrate e delle spese;
- predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano.

Prima Fatti

[Handwritten signature]

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - ORGANO DI REVISIONE

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- locazione dei beni immobili dell'ODV;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - IL PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi pubblici e privati;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. affitti dei beni immobili dell'ODV;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

in beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, quote di partecipazioni in altri enti giuridici. I beni immobili, i beni registrati mobili, le quote di partecipazione possono essere acquistate dall'associazione, e sono ad essa intestate.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

La gestione dell'intero patrimonio dell'associazione è dell'associazione stessa, eventuali alienazioni sono con deliberata dell'Organo di Amministrazione dell'associazione. L'associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23 – Divieto di Distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione, nonchè fondi, riserve e capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 24 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio coincide con l'anno solare. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all'anno trascorso. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ART. 25 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.

Luca Turchetti





ART. 27 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 29 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati all'organizzazione sono assicurati per malattie ed infortunio connesse alle attività svolte all'interno dell'organizzazione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 - RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a UILDM ODV, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

ART. 35 - NORME TRANSITORIE

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

Luciano Favre

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Luca Furetti

[Signature]



Reg. 12 5 NOV. 2022

Conformi al Mod. F. 23

Euro

[Signature]

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2
Al N. 4024
serie 3 A PRIVAT

IL FUNZIONARIO
[Signature]
Firma su delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)

